

LOGISTA SOSTIENE LA RETE DEI TABACCAI

Pagamenti dilazionati a novembre per 40 mila punti vendita

Con l'iniziativa "Acquista ora e paghi a novembre", Logista Italia sostiene il business di oltre 40 mila punti vendita offrendo l'opportunità di posticipare il pagamento delle fatture emesse in corrispondenza di una "levata" (prelievo tabacchi) a novembre 2021.

È nello spirito delle misure previste dal Decreto Sostegni per la ripartenza del Paese, che Logista ha scelto di sostenere la categoria dei tabaccai, immettendo liquidità nel sistema e fornendo un concreto supporto utile a ripartire dopo un difficile periodo di crisi.

Per Logista si tratta di un'iniziativa di misura notevole rivolta alla categoria dei tabaccai che, in quanto concessionari dello Stato, hanno sempre dimostrato assoluta affidabilità e spirito di servizio anche durante i momenti più duri della pandemia.

La misura adottata prevede, per ciascun punto vendita, una dilazione di pagamento e la possibilità di rinviare a novembre il saldo degli ordini effettuati fra fine giugno-inizio luglio, senza alcun aggravio di costi. L'iniziativa, che si colloca nel programma di sostenibilità economica e sociale avviato dal Gruppo Logista, va ad aggiungersi ad una serie di altri progetti volti a sostenere il



lavoro quotidiano degli oltre 60.000 punti vendita presenti sul territorio italiano.

In questo contesto, la collaborazione con i partner e le istituzioni è stata di fondamentale importanza in quanto ha permesso di dare la giusta spinta ad un settore che ha sempre lavorato con costanza e passione, anche nei momenti più duri della pandemia. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti garanti, è stata accolta con favore da parte dell'intera filiera, la quale ha sottolineato l'importanza di garantire una solida ripartenza per l'intero comparto.

Oggi, in uno scenario in cui il paese sta andando verso una ripresa economica e sociale, Logista è ben felice di poter essere ancora più vicina ai suoi clienti e all'intera filiera.

Prot.: 207621/RU

Roma, 22 giugno 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 24 concernente, tra l'altro, la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

VISTO l'art. 7-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ai depositari autorizzati titolari di depositi fiscali di tabacchi lavorati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il decreto direttoriale del 3 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2011, n.266, recante la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, "*misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" che proroga le disposizioni dell'articolo 163 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con legge 17 luglio 2020, n.77 in ordine al pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 al 30 novembre 2021;

IL DIRETTORE GENERALE

VALUTATA la proposta avanzata dalla società Logista Italia in ordine al differimento del pagamento della levata effettuata dal 28 giugno al 10 luglio 2021 per i titolari di rivendita di generi di monopolio che usufruiscono del fido;

CONSIDERATA la necessità di adottare misure che rendano effettiva tale agevolazione senza creare effetti distorsivi sul mercato e garantendo altresì il corretto versamento delle entrate erariali;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Unicamente per le levate effettuate dal 28 giugno al 10 luglio 2021 il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati, ha facoltà di concedere ai titolari di rivendita di generi di monopolio che usufruiscono del fido e che abbiano presentato la cauzione di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, una dilazione al pagamento dei generi fino al 30 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 lettera a) del decreto direttoriale del 3 novembre 2011.

Per le rivendite con frequenza di levata settimanale la dilazione di cui al comma primo è ammessa una sola volta per levate ordinarie garantite da fido effettuate dal 28 giugno al 3 luglio ed eventuali levate suppletive correlate, entro il limite massimo di fido concesso, in consegna fino al 10 luglio 2021.

Per le rivendite con frequenza di levata bisettimanale la dilazione di cui al comma primo è ammessa una sola volta per levate ordinarie garantite da fido effettuate dal 28 giugno al 10 luglio 2021 ed eventuali levate suppletive correlate, entro il limite massimo di fido concesso, in consegna fino al 24 luglio 2021.

ARTICOLO 2

In caso di mancato versamento del corrispettivo delle levate garantite da fido nel termine del 30 novembre 2021, il depositario sospende l'approvvigionamento dei generi alla rivendita fino all'avvenuto saldo.

ARTICOLO 3

In caso di rinuncia alla titolarità della rivendita prima della data del 30 novembre 2021 il titolare procede al contestuale saldo del corrispettivo delle levate garantite da fido.

oooooooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia ad ogni effetto di legge ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Marcello Minenna

